



# Comune di Taurisano

## Provincia di Lecce

**Settore Urbanistica – Assetto del territorio - Ambiente**

### **REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI MANUFATTI PER IL RICOVERO DI CAVALLI ALLEVATI PER FINALITA' AMATORIALI**

Il Sindaco  
Lucio DI SECLÌ

Maggio 2015



Il Responsabile di Settore  
Arch. Antonio SABATO

L'Assessore all'Ambiente  
Francesco DAMIANO

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N°16 DEL 22-5-2015

## **PREMESSA**

L'installazione di manufatti, ancorché di modeste dimensioni e a carattere temporaneo, da destinare al ricovero di cavalli al fine di assicurarne la protezione dagli agenti atmosferici ed il relativo benessere psico-fisico è una esigenza sempre più diffusa dalla cittadinanza.

Al fine di fornire uno strumento normativo è stato predisposto il presente regolamento che disciplina la realizzazione di detti manufatti al fine di assicurare il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio, precisando le caratteristiche costruttive, le modalità per la loro realizzazione e le garanzie per la loro rimozione.

Tali manufatti, qualora rispettino le limitazioni e prescrizioni di seguito specificate, sono esclusi dal concetto di "nuova costruzione", di cui al testo unico dell'edilizia DPR n.380/2001, in quanto diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.

Non essendo considerati "nuova costruzione" possono pertanto essere realizzati in tutte le zone omogenee di PRG, ove ne sussistano le condizioni sotto il profilo igienico sanitario, previa presentazione al Comune di apposita S.C.I.A (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), così come regolamentata dagli artt. 22 e 23 del citato DPR 380/2001, dalla Legge 30 luglio 2010 n° 122 e dal successivo art.3.

Con i presupposti di cui sopra, con le limitazioni e prescrizioni di seguito specificate ed a condizione che comunque non vi sia trasformazione in via permanente del suolo inedificato, tali interventi non sono assoggettati al rispetto dei parametri imposti per le costruzioni dal Piano Regolatore Generale del Comune di Taurisano.



## **Art. 1**

### **Definizione di manufatti per il ricovero di cavalli allevati per finalità di tempo libero.**

- 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intendono per "manufatti per il ricovero di cavalli" le strutture destinate esclusivamente a garantire agli animali, protezione dalle intemperie e dalle condizioni climatiche sfavorevoli.**
- 2. Si considerano "cavalli allevati per finalità di tempo libero" quando gli stessi siano detenuti per finalità non connesse con una attività di natura agricola ed in numero massimo di 2 (due) per ogni nucleo familiare e terreno di proprietà o nella disponibilità del richiedente dimostrata da apposito contratto di affitto o comodato d'uso registrato nelle forme di legge.**
- 3. La detenzione di due cavalli tenuti allo stato brado o semibrado non comporta l'obbligo di concimaia, l'eventuale deiezioni, rivenienti dalla pulizia del ricovero e dell'area, dovranno essere smaltite nelle forme previste dalle vigenti normative.**
- 4. Le strutture di cui sopra sono finalizzate ad un uso circoscritto nel tempo, non sono da considerare insediamenti produttivi, ma destinate a soddisfare esigenze meramente temporanee senza andare ad incidere sulla potenzialità insediativa ordinaria stabilita dalle normative urbanistico/edilizie in materia.**

## **Art. 2**

### **Caratteristiche dei manufatti**

- 1. La dimensione dei ricoveri in questione non dovrà superare i 12 mq. di superficie per ogni cavallo e non dovrà essere inferiore a 9 mq. per capo, così come previsto dal codice per la tutela e la gestione degli equidi emanato dal Ministero della Sanità nel 2010.**
- 2. Su ciascuna proprietà fondiaria non possono in ogni caso trovare collocazione più di n°2 (due) ricoveri e ciò indipendentemente dalla sua estensione.**
- 3. Finitima ai manufatti di cui sopra e comunque all'interno della stessa proprietà fondiaria è consentita altresì la realizzazione di una tettoia aperta sui 4 lati della superficie massima di 12 mq. per ciascun cavallo da destinare a rimessaggio del fieno/paglia.**
- 4. L'altezza dei manufatti di cui sopra, calcolata in gronda, dovrà essere pari a ml.3,00.**
- 5. Le caratteristiche strutturali e la natura di tali manufatti precari devono consentire una facile rimozione. In generale esse non devono avere alcun tipo di fondazione di natura permanente. Esse possono essere fissate al suolo mediante appositi sistemi di ancoraggio che non richiedano particolari escavazioni o splateamenti sia durante la posa in opera che durante la rimozione.**
- 6. L'eventuale pavimentazione dei manufatti in questione potrà essere realizzata esclusivamente con blocchetti componibili di cemento appoggiati su sabbia o sottofondo leggero in calcestruzzo facilmente rimovibili.**

7. I manufatti di cui sopra devono essere realizzati in legno. L'uso di elementi in metallo è consentita limitatamente alla struttura portante e alla cornice di eventuali infissi.
8. E' consentita altresì sulla stessa proprietà fondiaria la recinzione di un area della superficie massima di 150 mq. per ogni ricovero per permettere la sgambatura dei cavalli. Tale recinzione potrà essere realizzata con pali in legno (verticali, orizzontali o incrociati) o con pali in legno e/o metallo e rete metallica e/o con dissuasore elettrico. L'altezza massima di tale recinzione non dovrà superare i 2 ml.
9. Tali manufatti inoltre non devono interferire o arrecare pregiudizio a reti tecnologiche o elementi di servizio esistenti.
10. La realizzazione dei manufatti in questione è ammessa solo a condizione che nel fondo non esistano già costruzioni stabili e regolarmente autorizzate utilizzabili agli stessi scopi.

### **Art. 3** **Modalità autorizzative**

1. La realizzazione nel territorio comunale dei manufatti di cui al precedente articolo 2 è subordinata alla preventiva presentazione di una S.C.I.A (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) da parte dei soggetti interessati ed aventi i requisiti, previa acquisizione di specifico parere favorevole da parte della ASL competente.
2. La S.C.I.A (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) deve essere corredata dalla necessaria documentazione scritto grafica a firma di un tecnico abilitato.
3. Restano comunque salvi ed impregiudicati tutti gli obblighi e le procedure derivanti dalla natura dell'area e dall'eventuale presenza di vincoli pubblicitici nonché l'acquisizione dei necessari pareri e/o nulla osta comunque denominati.
4. Per la realizzazione dei ricoveri di cui al precedente art.2 dovranno essere rispettate le seguenti distanze minime:
  - ml. 10 dai confini di proprietà;
  - ml. 10 da edifici abitativi, compresi quelli del richiedente, qualora esistenti;fatte salve eventuali distanze superiori imposte dalla ASL in sede di espressione del parere di competenza.
5. Per la realizzazione dei manufatti da destinare a rimessaggio del fieno/paglia di cui al precedente art.2, comma 3, dovranno essere rispettate le distanze minime di ml. 5 dai confini di proprietà.
6. L'area per la realizzazione dei manufatti per il ricovero di cui trattasi deve essere proporzionale al numero degli equidi che devono avere spazi disponibili e non inferiori a mq 800 per animale.
7. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle vigenti normative di carattere urbanistico- edilizio.

8. Alla S.C.I.A (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) va inoltre allegata la dichiarazione di proprietà dell'area ovvero copia del contratto di affitto o comodato d'uso registrato nelle forme di legge.
9. Ultimati i lavori dei manufatti di cui al precedente articolo 2, prima dell'utilizzo del ricovero, occorre trasmettere al Comune:
  - *il "codice di identificazione aziendale" (ai sensi del D.Lgs. 336/99), che sarà rilasciato dal Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente;;*
  - *copia della registrazione del/i cavallo/i presso la ASL o presso i registri dell'anagrafe equina di appartenenza;*
10. Tali manufatti temporanei, decorsi tre anni devono essere rimossi e deve essere ripristinato lo stato dei luoghi, salvo presentazione di nuova S.C.I.A. per ulteriori tre anni.
11. Annualmente dovrà comunque essere prodotta dichiarazione comprovante la permanenza delle condizioni che hanno permesso la realizzazione dei manufatti di cui trattasi.
12. La S.C.I.A (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) decade qualora venga meno anche una sola delle condizioni iniziali che ne hanno consentito la presentazione, del che dovrà essere tempestivamente reso edotto il Comune.

#### **Art. 4**

#### **Impegni e obblighi**

1. La presentazione della S.C.I.A (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è subordinata all'esibizione in Comune di un atto unilaterale d'obbligo contenente l'impegno a rimuovere il/i manufatto/i e a ripristinare lo stato dei luoghi entro 30 giorni dalla scadenza della validità della S.C.I.A. medesima ovvero dalla decadenza della stessa nel caso del verificarsi della mancata permanenza anche di una sola delle condizioni iniziali che ne hanno consentito il rilascio.
2. A dimostrazione dell'avvenuta rimozione dei manufatti e della riconduzione in pristino dello stato dei luoghi dovrà essere prodotta idonea documentazione fotografica.

#### **Art. 5**

#### **Sanzioni**

1. Qualora il manufatto o i manufatti di cui al precedente articolo 2 non vengano rimossi entro i termini di cui al precedente art.4, essi saranno considerati a tutti gli effetti costruzioni abusive soggette al regime sanzionatorio di cui alla legislazione vigente per gli interventi realizzati in assenza di Permesso di Costruire.

